

NUOVO STATUTO

Art. 1 (Definizioni)

Art. 2 (Natura giuridica e durata)

Art. 3 (Compiti)

Art. 4 (Sede legale e sedi operative)

Art. 5 (Associati)

Art. 6 (Quota associativa)

Art. 7 (Risorse finanziarie)

Art. 8 (Organi Sociali)

Art. 9 (Assemblea)

Art. 10 (Presidenza dell'Assemblea e partecipazione)

Art. 11 (Presidente)

Art. 12 (Consiglio di amministrazione)

Art. 13 (Riunioni e funzionamento del Consiglio)

Art. 14 (Poteri del Consiglio)

Art. 15 (Collegio dei Revisori dei conti)

Art. 16 (Direttore Generale)

Art. 17 (Regolamento interno)

Art. 18 (Esercizio associativo e bilancio di previsione e consuntivo)

Art. 19 (Piano Triennale)

Art. 20 (Scioglimento)

Art. 21 (Disposizioni transitorie)

Art. 1 (Definizioni)

1. Ai fini dello Statuto si intende per:

- a) “decreto legislativo n. 6”: il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6 e successive modificazioni e integrazioni;
- b) “l'Associato” o “gli Associati”: gli enti e le amministrazioni associate di Formez PA;
- c) “il Collegio dei revisori”: il Collegio dei Revisori dei conti di Formez PA;
- d) “il Consiglio”: il Consiglio di amministrazione di Formez PA;

- e) “il Dipartimento”: il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- f) “Formez” o “Formez PA” o “l’Associazione”: FORMEZ PA – Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l’ammodernamento delle P.A”, di cui all’articolo 1 del decreto legislativo n. 6;
- g) “il Ministro”: il Ministro delegato dal Presidente del Consiglio per la pubblica amministrazione;
- h) “il Presidente”: il Presidente di Formez PA;

Art. 2 (Natura giuridica e durata)

1. Formez PA è un’associazione riconosciuta dotata di personalità giuridica di diritto privato, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 6 e dello Statuto.
2. L’Associazione è soggetta al controllo, alla vigilanza e ai poteri ispettivi del Dipartimento e al controllo della Corte dei conti.
3. L’Associazione non ha fini di lucro. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.
4. La durata dell’Associazione è fissata sino al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata.

Art. 3 (Compiti)

1. L’Associazione svolge le attività previste dal decreto legislativo n. 6, dal presente Statuto, nonché ogni altro compito affidato all’Associazione da specifiche disposizioni legislative. In particolare, Formez PA svolge attività di: supporto all’implementazione delle riforme e della diffusione dell’innovazione amministrativa nei confronti e a favore degli Associati; supporto per le attività di coordinamento, sviluppo e attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) agli associati e al Dipartimento; supporto alle attività di reclutamento, di formazione e di sviluppo professionale del personale; fornitura di servizi e assistenza tecnica e supporto al PNRR, in particolare per i comuni fino a 5.000 abitanti; nonché ogni altra attività in coerenza con le finalità di cui all’art. 2 del decreto legislativo n. 6.
2. Formez PA può svolgere ogni altra attività attribuita mediante apposito accordo con il Dipartimento della funzione pubblica o con le altre amministrazioni di cui all’articolo 1 del decreto legislativo n. 6, purché coerente con le finalità di cui all’art. 2 del decreto legislativo n. 6.
3. Formez PA fornisce, attraverso le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, adeguate forme di assistenza in sede o a distanza, anche mediante l’utilizzo di specifiche professionalità, a favore dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che ne facciano richiesta, per il sostegno delle attività istituzionali fondamentali, comprese le attività di assistenza tecnico-operativa a supporto delle diverse fasi della progettazione europea, al fine di favorire un approccio strategico

nell'accesso ai fondi dell'Unione europea, e a favore dei comuni in dissesto finanziario o che abbiano deliberato la procedura di riequilibrio pluriennale per il sostegno della gestione finanziaria e contabile.

4. Le attività affidate direttamente a Formez ai sensi dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo sono considerate attività istituzionali.

5. Formez PA può altresì effettuare ogni attività connessa e funzionale alla missione istituzionale, anche a livello internazionale, compresi studi e ricerche di base e applicativi.

6. Per il perseguimento delle finalità istituzionali Formez PA, anche previo accordo con regioni ed enti locali, può istituire o partecipare ad associazioni, società e consorzi a carattere locale o nazionale, nonché stipulare convenzioni con istituti, università e soggetti pubblici e privati.

7. In aggiunta alle attività istituzionali e a quelle previste dal piano triennale di cui all'articolo 19, Formez PA può svolgere, con contabilità separata e con il vincolo dell'equilibrio della relativa gestione, attività rientranti nell'ambito dei compiti indicati nel presente articolo per conto di soggetti terzi estranei all'Associazione in misura mediamente non superiore al 19 per cento del valore complessivo delle attività svolte.

Art. 4 (Sede legale e sedi operative)

1. Formez PA ha sede legale nel comune di Roma. Il trasferimento della sede nell'ambito di tale Comune non costituisce modifica statutaria.

2. Formez PA svolge la sua attività sul territorio nazionale e può disporre di sedi operative, individuate, su proposta del Consiglio, previo assenso del Dipartimento della funzione pubblica, con deliberazione dell'Assemblea Ordinaria.

3. Il domicilio degli Associati, per ogni rapporto con Formez PA, è quello risultante dalla domanda di adesione, salvo successivo avviso scritto di modificazione.

4. Su disposizione del Dipartimento il personale del Formez può svolgere le attività di cui al presente Statuto anche presso gli uffici del Dipartimento o altre sedi individuate dallo stesso.

Art. 5 (Associati)

1. Il Dipartimento è socio fondatore dell'Associazione e la sua quota associativa non può essere inferiore al 76 per cento (settantasei per cento).

2. Possono associarsi le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n.6.

3. Il vincolo associativo ha durata corrispondente a quella dell'Associazione ai sensi dell'articolo 2, comma 4.

4. Il Dipartimento rende parere preventivo vincolante in ordine:

a) al piano dei fabbisogni di personale, dove sono indicati i posti disponibili e le relative risorse, e alla programmazione delle assunzioni;

- b) al bilancio preventivo e al bilancio consuntivo;
- c) al regolamento interno di cui all'articolo 17 e a ogni altro regolamento;
- d) alla nomina e allo schema di contratto del Direttore Generale;
- e) agli atti di straordinaria amministrazione;
- f) a tutte le attività di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 3;

5. Il parere di cui al comma 4 è reso dal Capo del Dipartimento di regola prima della riunione del Consiglio e, per gli atti di competenza dell'Assemblea, prima della seduta della stessa.

6. Sono altresì sottoposte al Dipartimento, per il rilascio del preventivo nulla osta, le proposte di acquisizioni di commesse con l'affidamento diretto da parte di altre amministrazioni pubbliche ovvero di Associati diversi dal Dipartimento di importo superiore a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00). Tali proposte devono contenere almeno: l'indicazione del committente, la descrizione dell'oggetto della commessa, la durata, una stima delle risorse impiegate da Formez e l'indicazione di massima del corrispettivo. In ogni caso, la successiva convenzione è altresì sottoposta al parere preventivo vincolante del Dipartimento, di regola reso prima della delibera del Consiglio, ove prevista.

7. Formez PA è organismo in house della Presidenza del Consiglio dei ministri e degli Associati ai sensi della normativa vigente.

Art. 6 (Quota associativa)

1. Il diritto di voto di ciascun associato è commisurato all'entità della quota versata.
2. All'atto dell'adesione l'Associato corrisponde la quota associativa che non può essere inferiore ad euro 5.000,00 (cinquemila/00). Il predetto limite è pari a euro 500,00 per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.
3. Dal 1° gennaio dell'anno successivo all'adesione l'Associato corrisponde una quota associativa annuale del medesimo importo di quella di cui al comma 2.
4. Le quote di cui ai commi 2 e 3 sono intrasmissibili e in caso di scioglimento del vincolo associativo non sono restituite.
5. In caso di morosità protratta oltre l'anno, l'Assemblea Ordinaria può deliberare l'esclusione dell'Associato che non ha diritto alla ripetizione di quote già versate.
6. L'Associato moroso nel pagamento della quota associativa non ha diritto di intervento né di voto nelle riunioni dell'Assemblea.

Art. 7 (Risorse finanziarie)

Le risorse finanziarie di Formez PA sono costituite:

- a) dalle quote associative e dagli eventuali contributi degli Associati;
- b) dalle assegnazioni finanziarie previste dalla legge;

- c) da eventuali contributi a qualsiasi titolo ricevuti;
- d) da fondi di riserva costituiti con le eventuali eccedenze di bilancio;
- e) da proventi, compresi eventuali corrispettivi per le attività svolte, riconosciuti dagli Associati in base a convenzioni e/o accordi stipulati nonché da altri soggetti nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea;
- f) da ogni bene mobile od immobile comunque pervenuto all'Associazione.

Art. 8 (Organi Sociali)

1. Sono Organi di Formez PA:

- a) l'Assemblea;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio di Amministrazione;
- d) il Collegio dei Revisori dei conti;
- e) il Direttore Generale.

2. Il conferimento degli incarichi negli organi di cui al comma 1, e il loro svolgimento, avvengono nel rispetto della normativa vigente in tema di inconfiribilità, incompatibilità e conflitto d'interessi, nonché degli obblighi di astensione. Tale conferimento si ispira altresì, ove possibile, ai principi in materia di parità di accesso agli organi sociali del genere meno rappresentato.

Art. 9 (Assemblea)

1. Le deliberazioni dell'Assemblea sono vincolanti per tutti gli Associati ancorché assenti o dissenzienti. L'Assemblea è Ordinaria o Straordinaria.

2. L'Assemblea è convocata dal Presidente nel territorio dello Stato italiano, mediante posta elettronica certificata almeno sette giorni prima della adunanza al domicilio o all'indirizzo di posta elettronica certificata di ciascuno degli Associati.

3. La convocazione è definita d'intesa con il Ministro. La documentazione relativa a ciascun punto dell'ordine del giorno è resa disponibile ai partecipanti, anche mediante apposita piattaforma in modalità telematica, non più tardi di sette giorni precedenti alla seduta e il bilancio di previsione e di esercizio almeno quindici giorni antecedenti alla seduta.

4. È valida l'Assemblea alla quale, benché non convocata o convocata senza il rispetto dei termini o delle modalità di cui ai commi precedenti, siano presenti tutti gli Associati, la maggioranza dei componenti in carica dell'Organo amministrativo e del Collegio dei Revisori, nonché il Magistrato della Corte dei conti.

5. Le adunanze dell'Assemblea possono svolgersi in audio conferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere previamente identificati e dichiarino di essere in condizione di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione

degli argomenti posti all'ordine del giorno.

6. L'Assemblea deve essere convocata quando ne faccia richiesta il Ministro o quando ne facciano richiesta motivata gli Associati titolari di una quota associativa pari ad almeno un decimo del totale. Quando la convocazione è richiesta dal Ministro, il Presidente vi provvede secondo la data e gli argomenti all'ordine del giorno indicati nella richiesta.

7. L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno due volte all'anno e, comunque, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio associativo, ovvero entro sei mesi quando particolari esigenze lo richiedano, per l'approvazione del bilancio consuntivo ed entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento per l'approvazione del bilancio di previsione.

8. Ogni Associato esprime il voto in proporzione al valore della quota associativa detenuta rispetto all'intero. Al fine della relativa verifica, il Presidente mette a disposizione, in occasione di ogni adunanza, un apposito prospetto aggiornato concernente le quote di partecipazione degli Associati.

9. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di tanti Associati che rappresentino la metà più uno delle quote sociali e delibera a maggioranza assoluta dei voti espressi.

10. L'Assemblea Ordinaria:

- a) approva i bilanci di previsione e consuntivo;
- b) approva il piano dei fabbisogni di personale e la programmazione delle assunzioni, deliberati dal Consiglio;
- c) designa due componenti del Consiglio ai sensi dell'articolo 12;
- d) approva annualmente il Piano triennale di cui all'articolo 19 e le relazioni annuali sullo stato d'attuazione, deliberati dal Consiglio;
- e) delibera l'ammissione dei nuovi soci;
- f) delibera i massimali entro cui l'Associazione può ricorrere al credito;
- g) delibera, su proposta del Consiglio, tutti gli impegni dell'Associazione a titolo oneroso di natura pluriennale relativi a beni immobili e a qualsiasi operazione di gestione straordinaria, se di importo superiore a 3.000.000,00 (tremilioni/00) di Euro;
- h) adotta il regolamento interno di cui all'articolo 17, su proposta del Presidente, previa deliberazione del Consiglio;
- i) fissa i compensi degli organi sociali, nel rispetto dei limiti indicati dalla legge per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e previa approvazione del Dipartimento della funzione pubblica;
- j) determina le quote associative nel rispetto dell'articolo 6;
- k) adotta ogni altra deliberazione di sua competenza, in conformità della legge e dello Statuto.

11. L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza di tanti Associati che rappresentino i 3/4 delle quote sociali e delibera a maggioranza dei voti espressi.

12. L'Assemblea Straordinaria delibera:

- a) sulle modifiche dell'Atto costitutivo e dello Statuto, il quale viene approvato con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione;
- b) sullo scioglimento dell'Associazione;
- c) sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.

Art. 10 (Presidenza dell'Assemblea e partecipazione)

1. L'Assemblea è presieduta dal Ministro o da persona da lui delegata e tutti gli Associati hanno il diritto di intervenire.
2. Ogni Associato può farsi rappresentare in Assemblea mediante formale delega. La delega di cui al presente comma non può comunque essere conferita ai componenti del Consiglio e del Collegio dei Revisori.
3. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la ammissibilità delle deleghe, la validità del diritto di intervento e la regolare costituzione dell'organo.
4. Alle riunioni dell'Assemblea partecipano, senza diritto di voto, il Presidente e gli altri componenti del Consiglio, il Collegio dei Revisori, il Direttore Generale nonché il Magistrato della Corte dei conti.
5. Il verbale della seduta è redatto dal Segretario, nominato dall'Assemblea su proposta del presidente della stessa avvalendosi della struttura di Formez PA, e sottoscritto dal presidente dell'Assemblea, nonché dal Segretario stesso. Quando la legge prescrive la forma pubblica il verbale è redatto da notaio.

Art. 11 (Presidente)

1. Il Presidente esercita tutte le attribuzioni previste dalla legge e dallo Statuto nonché i poteri e le funzioni a lui delegate dal Consiglio o previste dal Regolamento interno di cui all'articolo 17, e ha la rappresentanza legale e processuale dell'Associazione.
2. Il Presidente è nominato con decreto dal Ministro tra soggetti con qualificata professionalità ed esperienza manageriale maturata per almeno cinque anni nel settore pubblico o privato e con comprovata esperienza in ambito internazionale e in materia di contratti pubblici.
3. Il Presidente dura in carica cinque anni e l'incarico è rinnovabile alla scadenza.
4. Il Presidente è responsabile dell'osservanza ed attuazione delle direttive dell'Assemblea e, informandone il Consiglio, adotta i conseguenti indirizzi sulla gestione delle risorse finanziarie, strumentali ed umane, tra cui le relazioni sindacali; coordina l'attività di comunicazione istituzionale.
5. Il Presidente propone all'Assemblea gli schemi dei bilanci di previsione e consuntivo, del regolamento interno di cui all'articolo 17, del Piano triennale di cui all'articolo 19 e la Relazione sullo stato di attuazione del Piano stesso di cui all'articolo 19.

6. In caso di assoluta necessità ed urgenza, il Presidente può adottare, sotto la propria responsabilità, provvedimenti di competenza del Consiglio dalla cui mancata tempestiva assunzione possa derivare un pregiudizio all'Associazione. Tali provvedimenti sono sottoposti alla ratifica del Consiglio stesso entro 30 giorni ovvero alla prima riunione utile.

Art. 12 (Consiglio di amministrazione)

1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio di amministrazione.
2. Il Consiglio di amministrazione è composto dal Presidente, dal Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri o suo delegato, dal Capo del Dipartimento della funzione pubblica, da tre membri designati dalla Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in rappresentanza delle regioni, dell'Unione delle province d'Italia (UPI) e dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), nonché da altri cinque membri di cui due designati dal Ministro per la pubblica amministrazione, uno dallo stesso Ministro su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, e due dall'Assemblea tra esperti di qualificata professionalità nel settore della formazione e dell'organizzazione delle pubbliche amministrazioni.
3. Il Consiglio è costituito con decreto del Ministro che indica altresì la data di insediamento.
4. Il Consiglio resta in carica cinque anni a decorrere dalla data di insediamento. L'incarico di ciascun componente del Consiglio è rinnovabile.
5. Il Consiglio è validamente costituito quando intervenga la nomina di almeno sei componenti, compreso il Presidente. I restanti componenti, nominati con successivo decreto, restano in carica per la durata residua dell'organo.

Art. 13 (Riunioni e funzionamento del Consiglio)

1. Il Consiglio si riunisce, su convocazione del Presidente, anche quando ne fa richiesta un terzo dei suoi componenti o il Collegio dei Revisori.
2. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora della riunione nonché gli argomenti da trattare. L'avviso è spedito mediante posta elettronica certificata, almeno sette giorni prima di quello fissato per la riunione, al domicilio dei consiglieri, dei componenti effettivi del Collegio dei Revisori e del Magistrato della Corte dei conti. Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta a mezzo posta elettronica certificata almeno due giorni lavorativi prima di quello fissato per la riunione.
3. Anche in mancanza delle formalità di convocazione di cui al comma 2, il Consiglio è validamente costituito quando sono presenti tutti i componenti, la maggioranza dei Revisori effettivi in carica, nonché il Magistrato della Corte dei conti.
4. La documentazione concernente ciascun argomento all'ordine del giorno è resa disponibile ai partecipanti, anche mediante apposita piattaforma telematica, non più tardi di cinque giorni precedenti la data della riunione.

5. Le adunanze del Consiglio possono svolgersi in audio conferenza o videoconferenza purché tutti i partecipanti possano essere previamente identificati e dichiarino di essere in condizione di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

6. Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei componenti in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

7. Alle riunioni del Consiglio partecipano il Collegio dei Revisori e il Magistrato della Corte dei conti, ai quali sono preventivamente trasmessi l'ordine del giorno e la documentazione per ciascun argomento al più tardi entro lo stesso termine di cui al precedente comma 4. Alle riunioni è invitato, senza diritto di voto, il Direttore Generale.

8. Alle riunioni del Consiglio possono essere altresì invitati esperti o dipendenti e collaboratori dell'Associazione che il Presidente ritenga opportuno ascoltare in relazione a specifiche questioni.

Art. 14 (Poteri del Consiglio)

1. Il Consiglio compie tutti gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria per il conseguimento dello scopo associativo, con esclusione di quelli riservati all'Assemblea e di quelli attribuiti al Presidente e al Direttore Generale.

2. Nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento interno di cui all'articolo 17, al Consiglio spetta l'approvazione delle procedure operative interne su proposta del Direttore Generale.

Art. 15 (Collegio dei Revisori dei conti)

1. Il Collegio dei Revisori dei conti è nominato, per la durata di tre anni, rinnovabili, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro ed è composto da tre membri di cui:

- a) un dirigente della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica in qualità di presidente;
- b) uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze;
- c) uno scelto tra gli iscritti al registro dei revisori legali.

2. Con il medesimo decreto, nel rispetto delle modalità di cui al comma 1, sono nominati i rispettivi supplenti.

3. Il Collegio dei Revisori svolge il controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti adottati dall'Associazione, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, e esercita i compiti di cui all'articolo 19 del medesimo decreto legislativo.

Art. 16 (Direttore Generale)

1. Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente, scegliendolo tra persone di comprovata qualificazione professionale ed esperienza lavorativa pregressa di almeno cinque anni in posizioni dirigenziali nel settore pubblico o privato, con particolare riguardo alle esperienze maturate nelle attività di selezione e gestione del personale.
2. Il Direttore Generale:
 - a) sovrintende, nel rispetto delle direttive e dei criteri deliberati dal Consiglio, all'organizzazione, all'attività e al personale dell'Associazione;
 - b) provvede all'organizzazione dei servizi nei confronti dei committenti, assicurandone l'unità operativa e di andamento tecnico amministrativo della gestione;
 - c) assicura la predisposizione gli schemi di bilancio di previsione e consuntivo, del Regolamento interno di cui all'articolo 17, del Piano triennale di cui all'articolo 19 e della Relazione sullo stato di attuazione del Piano stesso di cui all'articolo 19;
 - d) propone al Presidente argomenti da porre all'ordine del giorno delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio;
 - e) cura la custodia dei libri sociali e la pubblicità delle delibere assembleari e consiliari;
 - f) è responsabile dell'attuazione del piano triennale di cui all'articolo 19;
 - g) riferisce al Presidente sull'andamento tecnico e amministrativo della gestione;
 - h) provvede alle spese relative alla gestione dell'Associazione nei limiti fissati dal Consiglio;
 - i) esercita tutte le altre attribuzioni conferitegli dalle leggi, dallo Statuto, dal Regolamento interno di cui all'articolo 17 e dagli altri regolamenti, o delegate dal Consiglio o dal Presidente.
3. Il Direttore Generale provvede, con propri atti, alla gestione del rapporto di lavoro dei dipendenti dell'Associazione, in adempimento della legge e dei contratti collettivi applicabili, e cura le relazioni sindacali nel rispetto degli indirizzi di cui all'articolo 11.
4. Il Direttore Generale partecipa, con funzioni consultive, alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio, curando l'esecuzione delle relative deliberazioni.
5. In caso di impedimento del Direttore Generale, le funzioni e i compiti di cui ai commi 2 e 3 sono direttamente esercitati dal Presidente.

Art. 17 (Regolamento interno)

1. Il regolamento interno di organizzazione, contabilità e amministrazione disciplina l'organizzazione e il funzionamento di Formez PA e le modalità di gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, nel rispetto della normativa nazionale e dell'Unione europea e dello Statuto.
2. Il Regolamento si ispira ai principi di efficienza ed efficacia della gestione, di

pubblicità, trasparenza e imparzialità degli atti e delle procedure, di massimizzazione del valore attraverso l'accrescimento della qualità dei servizi e di economicità dell'utilizzo delle risorse.

3. In particolare, il regolamento stabilisce:

a) i soggetti, tra i quali in ogni caso il Direttore Generale, ai quali è possibile attribuire il potere di firma e di impegno dell'Associazione e le modalità e limiti con cui tale potere è esercitato;

b) i criteri per la definizione dell'assetto organizzativo, in coerenza con il piano dei fabbisogni e con la programmazione delle assunzioni, nonché i principi, i criteri, le modalità e le procedure con le quali si determinano gli ulteriori assetti organizzativi delle strutture secondo gli indirizzi del Consiglio e di cui all'articolo 11, comma 4;

c) le modalità e le procedure per l'assunzione del personale nei limiti del piano dei fabbisogni e della programmazione delle assunzioni e nel rispetto dei principi di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

d) le modalità di gestione delle risorse umane, nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150 e del principio di parità di trattamento ed opportunità tra uomini e donne;

e) le regole di gestione delle risorse finanziarie e per il ricorso al credito nel rispetto del principio dell'equilibrio economico, patrimoniale e finanziario;

f) i criteri e le modalità per la redazione degli schemi di bilancio, preventivo e consuntivo, e più in generale per la gestione della contabilità secondo i principi di cui agli articoli 2423 e seguenti del codice civile e secondo i principi in materia di finanza pubblica;

g) le modalità e le procedure per la redazione e l'approvazione del Piano triennale di cui all'articolo 19;

h) i criteri e le modalità per l'acquisto di beni e servizi da parte di Formez PA, conformemente alla normativa in materia di contratti pubblici;

i) i criteri e le modalità per la disciplina e la pubblicità interna delle procedure operative;

j) i principi relativi alle procedure operative interne approvate dal Consiglio ai sensi dell'articolo 14;

4. Il regolamento disciplina altresì in apposita sezione le modalità di funzionamento del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea.

Art. 18 (Esercizio associativo e bilancio di previsione e consuntivo)

1. L'esercizio associativo si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

2. L'eventuale eccedenza di bilancio è destinata all'esercizio successivo.

3. I bilanci di previsione e consuntivo sono redatti nel rispetto del regolamento interno di cui all'articolo 17 e in modo che siano esplicitati i costi e le attività relativi alle diverse risorse rese disponibili all'Associazione da parte degli Associati ed in modo che siano distinte

le attività a favore degli Associati da quelle di cui all'articolo 3, comma 6.

4. Il bilancio annuale è soggetto alla revisione contabile da parte di primaria società di revisione.

Art. 19 (Piano Triennale)

1. Il Presidente, in conformità alle apposite direttive emanate dal Ministro e previa delibera del Consiglio, sottopone annualmente all'Assemblea Ordinaria, contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione, il Piano triennale da presentare al Dipartimento ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 6.

2. Il Ministro, nel rispetto della procedura di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 6, approva il piano triennale.

3. Contestualmente alla presentazione del bilancio consuntivo il Presidente presenta all'Assemblea, previa delibera del Consiglio, una relazione sullo stato di attuazione del Piano triennale, contenente anche la proposta delle eventuali modifiche alla programmazione di cui al comma 1 ritenute conseguentemente necessarie.

4. Il Piano triennale è predisposto in coerenza con le risorse individuate nel bilancio di previsione di Formez PA, ivi incluse quelle trasferite dal bilancio dello Stato, la cui quantificazione annuale è demandata alla legge di bilancio dello Stato e da quelle derivanti dalle attività di Formez PA svolte per soggetti terzi ai sensi dell'articolo 3, comma 7.

5. Il Piano triennale contiene una Sezione dedicata, in dettaglio, alle strategie, agli obiettivi, e all'utilizzo delle risorse nel primo anno del periodo di riferimento. Tale Sezione costituisce il riferimento di Formez PA per la programmazione annuale delle attività e dei servizi.

Art. 20 (Scioglimento)

1. Nel caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea Straordinaria determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori fissandone i poteri. Il patrimonio, salvo che la legge non disponga diversamente, sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o altrimenti destinato in conformità, comunque, alle norme, anche tributarie, dettate per gli enti non commerciali.

Art. 21 (Disposizioni transitorie)

1. Le disposizioni concernenti le modalità di nomina di ciascun organo si applicano in occasione del primo rinnovo o ricostituzione dello stesso e, se collegiale, del primo rinnovo di un componente effettivo o del relativo supplente, ove previsto.